



Trans Adriatic
Pipeline

Trans Adriatic Pipeline Project

**Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza alle
Prescrizioni A.48, A.49 e A.50
del D.M. n. 223 dell'11.09.2014
come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015**

Autorità competente: MiTE

Ente Vigilante: Regione Puglia

ALLEGATO 3b

Nota LT-TAPIT-ITSK-02082 del 30.10.2020



Nome: Contrattista

SHELTER Srl

Progetto Contrattista N°:

441-P20-OCT-TAP

Doc. Contrattista N°

Tag N°: N/A

Contratto TAP AG N°: C37021

Progetto N°: -

PO No.: 4500000859

Page:

TAP AG Document No.:

IPL00-C37021-200-F-TVP-0005

Spett.le

Regione Puglia

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Sezione Autorizzazioni Ambientali

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Sezione Competitività delle filiere Agroalimentari

direttore.areavilupp rurale.regione@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

cress@pec.minambiente.it

Spett.le

Direttore Lavori TAP

Ing. Marco Paoluzzi

marco.paoluzzi@ingpec.eu

Spett.le

Max Streicher S.p.A.

maxstreicher@legalmail.it

Spett.le

Enereco S.p.A.

enereco@pec.it

Roma, 30 ottobre 2020

Riferimento TAP:
LT-TAPIT-ITSK-02082

Oggetto: Gasdotto TAP "Trans Adriatic Pipeline" – D.M. n. 223 del 11.09.2014, come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015. Verifiche di ottemperanza in corso d'opera "Posa delle condotte a terra ed a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico" – Prescrizione A.50

Spettabili Amministrazioni,

si fa riferimento alla prescrizione A.50 contenuta nel Decreto in oggetto che prevede: *“dovranno essere ripristinate tutte le opere di miglioramento fondiario interferite dall'esecuzione dei lavori, come fossi di drenaggio, impianti di irrigazione, canali irrigui, e si dovrà assicurare idonea copertura”*.

In linea con quanto assentito dal parere CT VIA n. 2565 del 24.11.2017 con cui si approva la proposta metodologica contenuta nella nota LT-TAPIT-ITG-00444 della Scrivente, con la presente si comunica che lungo il tracciato di posa del gasdotto non sono stati riscontrati fossi di drenaggio, canali irrigui o altra opera di miglioramento fondiario.

Si rappresenta, tuttavia, che durante le attività di posa del gasdotto a terra è stata rilevata al km 3+500, presso i mappali 89, 16, 15, 14 e 80 del Foglio 14 ed i mappali 94, 93 e 92 del foglio 13 in Comune di Melendugno (LE), la presenza di una tubazione irrigua interrata di proprietà della Ditta De Pascalis Maria Gabriella che, previo accordo bonario con la Ditta stessa relativamente alla compensazione economica, è stata rimossa e smaltita come rifiuto in conformità con la normativa vigente.

Evidenza della compensazione riconosciuta è riscontrabile dal contratto di locazione, già trasmesso con la nostra nota LT-TAPIT-ITSK-01535 del 29 novembre 2018 relativa alle prescrizioni A.48 e A.49 e che qui si allega per pronto riscontro, che in allegato “B” al punto 11 riporta il relativo indennizzo versato.

Nel rimanere a disposizione per quanto possa occorrere, l'occasione ci è gradita per trasmettere i nostri migliori saluti.



Gabriele Paolo Lanza

Project Manager TAP AG Italia

Allegato (ai soli Enti in indirizzo):

All. 1 -copia contratto di locazione registrato a Lecce il 18 dicembre 2015 (rep. 115589, racc. 26206)



NOTAIO

Paolo DELL'ANNA

REPERTORIO N. 115589

RACCOLTA N. 26206

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tra La Sig.ra DE PASCALIS Maria Gabriella nata a Gallipoli il 27 aprile 1963 residente in Melendugno alla via Raffaello n. 55 - C.F. DPS MGB 63D6 7D883R, coniugata in regime di separazione dei beni, di seguito per brevità denominato "Locatore" - da un lato

e

la società Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita e vigente ai sensi della legge svizzera, con sede legale in Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), iscritta al Registro di Commercio del Cantone di Zugo al n. CHE-113.500.620, capitale sociale di franchi svizzeri [274.260.000,00], interamente versato, con sede secondaria italiana in Roma, Via IV Novembre n. 149, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 12318591000, P.IVA e C.F. (12318591000), rappresentata ai fini del presente atto dall'ing. CIPOLLETTA GIANLUCA nato a Sesto San Giovanni il 28 aprile 1973 codice fiscale CPL GLC 73D28I690N, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura del 18.09.2015 autenticata nelle firme dal Notaio del Canton Zugo, in Svizzera, RA Beat Speck, in data 02.10.2015 legalizzata con apostille, con allegata traduzione stragiudiziale giurata presso il Tribunale di Lecce in data 04.11.2015, che trovasi allegata sotto la lettera "A" ad atto a rogito del Notaio Paolo Dell'Anna in data odierna, di se-



**Registrato a Lecce
il 18 dicembre 2015
al n. 10722 / 1T**

guito, per brevità, denominata "Conduttore o TAP" -----

dall'altro -----

e, ove indicati congiuntamente, le "Parti", si conviene e
stipula quanto segue. -----

----- PREMESSO CHE -----

A. La società TAP sta procedendo alla costruzione del gasdotto denominato 'Trans - Adriatic Pipeline' che consentirà il trasporto di gas naturale dalle nuove fonti di approvvigionamento nella Regione del Mar Caspio all'Europa Occidentale e Sud-Occidentale, attraverso il cosiddetto corridoio Meridionale del gas. Il gasdotto avrà origine in Grecia, attraverserà l'Albania e il Mare Adriatico e si collegherà alla rete italiana a sud di Lecce. Invero il tratto italiano di gasdotto a terra ha inizio presso il punto di approdo della condotta nella zona costiera sita tra la frazione di San Foca e la località Torre Specchia Ruggeri nel Comune di Melendugno (LE), e raggiungerà il terminale di ricezione del gasdotto (PRT), sito in un'area al confine con i Comuni di Vernole e Calimera, attraverso un percorso di circa 8,2 Km, che si snoderà interamente nel territorio del Comune di Melendugno, LE, (di seguito, per brevità, il "Progetto"); -----

B. Tap ha necessità di disporre di alcune aree per la costruzione del Progetto e lo svolgimento di attività connesse durante la fase di costruzione del Progetto (di seguito, per brevità, il "Corridoio di Costruzione"); -----

C. la Sig.ra DE PASCALIS Maria Gabriella è proprietaria dei fondi siti nel Comune di Melendugno, Località "Le Paesane" censiti al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 14 con i mapp. 89, 16, 15, 14, 80 di superficie ha 28.75.24 ed al foglio 13 con i mapp. 88, 94, 93, 92 di superficie ha 06.80.77 con l'effetto che la signora DE PASCALIS Maria Gabriella, che sottoscrive il presente contratto, rappresenta il 100% della proprietà dei fondi di cui trattasi; -----

D. il Conduttore ha manifestato al Locatore la sua volontà di condurre in locazione i predetti fondi e quest'ultimo si è dichiarato disponibile a concederli in locazione; -----

E. le Parti hanno quindi perfezionato in data 18 Settembre 2015 un contratto preliminare di locazione con l'obbligo di addivenire alla sottoscrizione del contratto di locazione entro la data del 31.12.2016. -----

Tutto ciò premesso, perché formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue. -----

----- Art. 1 - Oggetto. -----

1.1 Con il presente contratto, la Signora DE PASCALIS Maria Gabriella - in qualità di proprietaria in forza di (i) successione testamentaria della signora Elena Caniglia apertasi in data 22.10.1988 (Den. n. 42 vol. 289, Uff. Reg. Lecce 17.5.1990), giusta testamento olografo pubblicato con verbale a rogito del Notaio Mancuso del 18.11.1988 reg. a Lecce il



21.11.1988 al n. 5096; (ii) atto di rinuncia e divisione a rogito del Notaio Maria Stellacci del 24.1.2008 reg.to a Lecce il 30.01.2008 al n. 776 e trascritto a Lecce in data 01.02.2008 dai nn. 4394/2936 ai nn. 4395/2397 e (iv) atto di donazione a rogito del Notaio Massimo Anglana del 24.10.2008 reg.to a Lecce il 30.10.2008 al n. 6715/1T e trascritto a Lecce il 30.10.2008 ai nn. 46229/32742, concede in locazione alla società Trans Adriatic Pipeline S.p.A., che accetta, la seguente porzione immobiliare, che garantisce essere libera da persone o cose, sita nel Comune di Melendugno, Località "Le Paesane"; -----

a) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.31.25 (ettari zero, are trentuno, centiare venticinque) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 14, particella 89, con i redditi complessivi dominicale di Euro 148,66 ed agrario di Euro 123,88; -----

b) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.22.92 (ettari zero, are ventidue, centiare novantadue) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 14, particella 16, con i redditi complessivi dominicale di Euro 104,15 ed agrario di Euro 81,01; -----

c) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.26.75 (ettari zero, are ventisei,

centiare settantacinque) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 14, particella 15, con i redditi complessivi dominicale di Euro 73,39 ed agrario di Euro 61,16; -----

d) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.15.25 (ettari zero, are quindici, centiare venticinque) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 14, particella 14, con i redditi complessivi dominicale di Euro 70,03 ed agrario di Euro 54,47; -----

e) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.27.18 (ettari zero, are ventisette, centiare diciotto) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 14, particella 80, con i redditi complessivi dominicale di Euro 436,67 ed agrario di Euro 363,89; -----

f) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.14.22 (ettari zero, are quattordici, centiare ventidue) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 13, particella 94, con i redditi complessivi dominicale di Euro 16,96 ed agrario di Euro 13,19; -----

g) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.19.14 (ettari zero, are diciannove, centiare quattordici) catastali. Detto fondo è riportato



al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 13, particella 93, con i redditi complessivi dominicale di Euro 20,85 ed agrario di Euro 16,22; -----

h) porzione di fondo costituito da terreni agrari, estesa complessivamente per ha. 0.23.02 (ettari zero, are ventitre, centiare due) catastali. Detto fondo è riportato al Catasto Terreni del Comune di Melendugno al Foglio 13, particella 92, con i redditi complessivi dominicale di Euro 80,68 ed agrario di Euro 62,75, -----

di seguito le "Aree", il tutto come meglio evidenziato in colore giallo nella planimetria che, approvata e sottoscritta dalle Parti, è unita al presente atto di cui forma parte integrante sotto la lettera "A". -----

Al riguardo, le Parti si danno reciprocamente atto che l'identificazione delle aree oggetto di locazione specificata dall'art. 1 del contratto di preliminare di locazione di cui alla precedente premessa E presenta delle imprecisioni e, in particolare, non risulta del tutto corrispondente a quanto rappresentato nell'allegato sub A al predetto contratto preliminare. Considerato che la planimetria sub A al contratto preliminare ed al presente Contratto di Locazione esprime la reale volontà contrattuale delle Parti, esse - anche ai sensi del successivo art. 9.3 - dichiarano che le aree oggetto di locazione coincidono con le Aree di cui al presente articolo.

1.2 Il Locatore dichiara e garantisce che le Aree sono libere

da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e, in generale, da debiti, privilegi, imposte e tasse non tempestivamente versate, controversie, diritti di prelazione, gravami, servitù o ipoteche, così come da qualsiasi altro diritto reale e/o personale a favore di soggetti terzi, nonché da qualsivoglia forma di contaminazione e/o inquinamento e/o rifiuti. ---

----- Art. 2 - Destinazione -----

2.1 Il Conduttore utilizzerà dette Aree per lo svolgimento delle attività relative allo sviluppo, alla costruzione e al collaudo del Progetto. Tali attività includeranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la costruzione di un pozzo, l'esecuzione di una perforazione per la realizzazione di un microtunnel, la trazione con argano della tubazione e dei cavi a fibra ottica da mare a terra, le attività di pre-collaudo, etc Alla scadenza o alla risoluzione anticipata del contratto di locazione, il Conduttore restituirà le Aree al Locatore. Il Conduttore rimuoverà tutti i propri macchinari o strutture mobili costruite o installate ai sensi del contratto di locazione. Il Conduttore provvederà, per quanto tecnicamente possibile, alla rimessione in pristino stato. Al completamento delle attività di ripristino, le Parti sottoscriveranno un verbale di riconsegna relativo alla restituzione delle Aree da parte del Conduttore e al ripristino delle stesse. -----

2.2 Al fine di consentire al Conduttore di poter approntare



l'area di cantiere in maniera funzionale alla perfetta e completa esecuzione del Progetto, il Locatore autorizza espressamente la rimozione temporanea delle piante di ulivo, di lecci e di ogni ulteriore tipologia di piantumazione presente sulle Aree, nonché il trasporto ed il successivo deposito delle piante stesse in un'area che sarà gestita dal Conduttore all'interno della stessa area locata ovvero, se ciò non fosse tecnicamente possibile, in altro fondo. Alla scadenza del presente contratto, le piante di ulivo e di leccio esistenti saranno reimpiantate a cura e spese del Conduttore. ---

2.3 Il Locatore prende atto e accetta che il reimpianto delle piante di ulivo e di leccio sarà effettuato da TAP secondo i tempi, le modalità e la localizzazione previsti dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti e compatibilmente con le esigenze di realizzazione del Progetto; la collocazione delle piante di ulivo e di lecci e delle altre piantumazioni, all'esito del reimpianto, potrà pertanto essere diversa da quella originaria e anche situata in altre porzioni immobiliari diverse dai fondi descritti nella precedente premessa (C). -----

2.4 Il Conduttore potrà recingere le Aree o parte delle stesse al fine di proteggere il Corridoio di Costruzione e/o il Gasdotto. -----

2.5 Il Locatore, nella sua qualità di proprietario del terreno oggetto di locazione, in relazione alla rimozione tempora-

nea delle piante di ulivo e di ogni ulteriore tipologia di piantumazione di pregio esistente sul terreno oggetto del presente contratto, nonché ai fini del rilascio di ogni altra autorizzazione amministrativa eventualmente occorrente, si obbliga - fin da ora ad attivarsi presso le competenti Autorità al fine di acquisire ogni e qualsivoglia autorizzazione necessaria ad adempiere compiutamente alle prescrizioni impartite dalle Autorità, e in particolare alle prescrizioni del Decreto VIA emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in data 11.09.2014, n. 223. A tal fine, il Locatore delega altresì TAP a svolgere le attività descritte nel precedente periodo e si impegna anche a sottoscrivere qualsivoglia autorizzazione necessaria ai fini dell'adempimento alle prescrizioni della Autorità o, comunque, alla attuazione del Progetto. -----

----- Art. 3 - Durata -----

3.1 La locazione avrà una durata di due anni, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. Alla scadenza del primo termine biennale la locazione potrà essere prorogata di anno in anno, fino ad un massimo di ulteriori sei anni, mediante comunicazione scritta che il Conduttore dovrà inviare al Locatore prima della scadenza del termine iniziale della locazione o del termine di ciascuna proroga annuale. -----

3.2 In ogni caso, il Conduttore avrà facoltà di recedere dalla locazione in qualsiasi momento, dando al Locatore preavvi-



so scritto di almeno 3 (tre) mesi. -----

3.3 Le Parti convengono che il Locatore non potrà, in alcun modo, recedere dal contratto di locazione prima della scadenza del termine massimo di rinnovo di cui al precedente art.

3.1. -----

----- Art. 4 - Canone ed ulteriori somme -----

4.1 Il canone annuo per la locazione delle Aree è stabilito dalle Parti, in complessivi Euro 7.548,66 (settemilacinquecentoquarantotto/66). Detto canone verrà corrisposto dal Conduttore al Locatore con le modalità di cui al successivo art.

4.8 e 4.9 e nel rispetto dei seguenti termini: -----

a) quanto ad Euro 7.548,66 (settemilacinquecentoquarantotto/66), per il primo anno di locazione contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto; -----

b) quanto ad Euro 7.548,66 (settemilacinquecentoquarantotto/66), all'anno, in via anticipata entro la data del 2° Dicembre di ciascun anno di locazione successivo al primo. -----

4.2 Il Conduttore corrisponderà altresì in favore del Locatore alla stipula del presente contratto - la somma "una tantum" pari ad Euro 118.839,80 (centodiciottomilaottocentotrentanove/80), quale risarcimento anticipato convenuto per gli eventuali danni alle cose, agli impianti (impianto di irrigazione interrato), alle piantagioni, ai frutti pendenti e alla possibile riduzione della produzione dei frutti per i tempi successivi, in relazione alle piante di ulivo e di ogni ulte-

riore tipologia di piantumazione di pregio presenti sulle Aree. -----

4.3 Alla conclusione del contratto di locazione e contestualmente alla restituzione delle Aree dal Conduttore al Locatore ai sensi del successivo art. 6, le Parti procederanno ad una ricognizione in contraddittorio dei danni e dei pregiudizi arrecati alle piante di ulivo, di lecci e di tutte le altre piantumazioni esistenti sulle Aree prima della realizzazione del Progetto. A tal fine, le Parti applicheranno le voci di danno ed i prezzi unitari descritti nell'elaborato allegato al presente contratto sub "B" che dichiarano di conoscere e di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

4.4 Qualora l'operazione di ricognizione e di ricalcolo dovesse evidenziare un importo maggiore a quello della somma "una tantum" di cui al precedente art. 4.2., il Conduttore corrisponderà al Locatore la differenza entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di restituzione delle Aree di cui al successivo art. 6. -----

4.5 Relativamente a tutti gli importi succitati, dovuti a titolo di corrispettivo e di risarcimento, il Locatore rilascerà quietanza e, ove dovuta fattura, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento. -----

4.6 In ogni caso, il Locatore dichiara e garantisce, fin da ora, di ritenersi soddisfatto - con il ricevimento degli im-



porti previsti dal presente articolo in relazione ad ogni eventuale danno prodotto sulle Aree. Il Locatore riconosce altresì che la destinazione e l'utilizzo delle Aree preservano la funzionalità e l'integrità della eventuale azienda ivi insistente. -----

4.7 Per le aree di cui all'art. 2.5 del contratto preliminare di cui alla precedente premessa "E", il canone annuo per la locazione sarà pari ad ulteriori Euro 0,42 (zero/42) al metro quadro, da corrispondersi nel rispetto dei termini e delle altre condizioni di cui al presente art. 4, oltre alla somma forfettaria "una tantum", quale risarcimento anticipato convenuto per gli eventuali danni alle cose, alle piantagioni, ai frutti pendenti e alla possibile riduzione della produzione dei frutti per i tempi successivi in relazione alle piante di ulivo, di lecci e di ogni ulteriore tipologia di piantumazione presente sulle Aree, da calcolare ai sensi del precedente artt. 4.2, 4.3 e 4.4. Anche in questo caso, alla conclusione del contratto di locazione e contestualmente alla restituzione delle aree di cui al precedente art. 3, le Parti provvederanno ad una ricognizione e riconteggio dei danni arrecati, considerando a tal fine le voci di danno ed i prezzi unitari di cui all'elaborato allegato sub "B". -----

4.8 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, gli importi sopra convenuti per la locazione delle Aree ai sensi del precedente art. 4.1 e per il risarcimento ai

sensi del precedente art. 4.2, vengono pagati come segue: ----

euro 26.388,46 (ventiseimilatrecentoottantotto/46) mediante assegno circolare non trasferibile datato 10.11.2015 tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro n. 2653639503-08 intestato alla Sig.ra De Pascalis Maria Gabriella; -----

euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante assegno circolare non trasferibile datato 10.11.2015 tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro n. 2653639501-06 intestato alla Sig.ra De Pascalis Maria Gabriella; -----

euro 50.000,00 (cinquantamila/00) mediante assegno circolare non trasferibile datato 10.11.2015 tratto sulla Banca Nazionale del Lavoro n. 2653639500-05 intestato alla Sig.ra De Pascalis Maria Gabriella -----

- Art. 5 - Consegna del terreno ed esonero da responsabilità -

5.1 L'immissione nel possesso di quanto oggetto del presente contratto è stata dalle Parti specificatamente disciplinata nell'art. 4 del contratto preliminare di cui alla precedente premessa E ed il contenuto della predetta norma è integralmente richiamato dalle Parti quale parte integrante del presente contratto. -----

-- Art. 6 - Restituzione del terreno. Addizioni e migliorie --

6.1 Alla scadenza pattuita dalle Parti, ovvero in caso di risoluzione anticipata dello stesso, le Aree saranno restituite dal Conduttore al Locatore. -----

6.2 La riconsegna delle Aree avverrà mediante apposito verba-

le redatto in contraddittorio tra le Parti. In relazione alle eventuali migliorie e addizioni che venissero eseguite dal Conduttore, anche con la tolleranza del Locatore, quest'ultimo avrà la facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il Conduttore sin d'ora. -----

----- Art. 7 - Spese di manutenzione -----

7.1 I costi di manutenzione ordinaria delle Aree sono posti interamente a carico del Conduttore. -----

----- Art. 8 - Prelazione. -----

8.1 Il Locatore riconosce in favore del Conduttore il diritto di prelazione per l'ipotesi in cui il Locatore stesso intenda procedere all'alienazione delle Aree, fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 590 - così come modificata Legge 14 agosto 1971, n. 817 - nonché nell'art. 7 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e nell'art. 2 D.lgs. 29 marzo 2004 n. 99. -----

Art. 9 - Rapporti con le ordinanze di occupazione eventualmente già emesse e non eseguite -----

9.1 Le Parti si danno atto che il Progetto è stato autorizzato con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, comportante vincolo preordinato all'espropriazione e dichiarazione di pubblica utilità dei lavori previsti. -----

9.2 La sottoscrizione e la completa esecuzione del presente contratto impediscono l'avveramento della condizione sospen-

siva apposta alle ordinanze di occupazione temporanea di cui all'art. 49, D.P.R. n. 327/2001 eventualmente già emesse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. -----

9.3 Salvo quanto previsto dall'art. 2.5, dalle norme ivi richiamate e dall'art. 10 del contratto di cui alla precedente premessa "D", ai fini dell'esercizio del diritto del Conduttore di concludere ulteriori contratti di locazione delle aree di proprietà del Locatore, i rapporti tra il Locatore ed il Conduttore sono regolati unicamente dal presente contratto che ha portata novativa rispetto agli eventuali accordi raggiunti in precedenza. -----

----- Articolo 10 - Ipotesi di risoluzione -----

10.1 Le Parti convengono che qualora l'autorizzazione unica del progetto dovesse essere definitivamente annullata/revocata o, comunque, dovesse decadere, per qualsivoglia motivo, il presente contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge. Le Parti convengono altresì che la condizione di cui al precedente periodo è prevista nel solo interesse di TAP che potrà rinunciare ad avvalersene con comunicazione da trasmettere, ai sensi del successivo art. 13, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, oppure in alternativa dalla pubblicazione della sentenza che pronunci definitivamente l'annullamento e/o la revoca e/o la decadenza dell'autorizzazione unica. Resta inteso che eventuali somme corrisposte al Locatore ai sensi dell'art. 4 prima della risolu-

zione di cui sopra non saranno restituite al Conduttore. -----

10.2 Entro 150 giorni dalla notificazione del provvedimento, oppure in alternativa dalla pubblicazione della sentenza che pronunci definitivamente l'annullamento e/o la revoca e/o la decadenza dell'autorizzazione unica, il Conduttore restituirà al Locatore le Aree provvedendo, per quanto tecnicamente possibile, alla rimessione in pristino stato. -----

10.3 Qualora dovesse, successivamente, risultare che il Locatore non dispone della piena proprietà e del possesso delle Aree, libere da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e, in generale, da debiti, privilegi, imposte e tasse non tempestivamente versate, controversie, diritti di prelazione, gravami, servitù o ipoteche, così come da qualsiasi altro diritto reale e/o personale a favore di soggetti terzi, nonché da qualsivoglia forma di contaminazione e/o inquinamento e/o rifiuti, il Conduttore invierà apposita comunicazione di contestazione e, dal ricevimento di detta comunicazione, il presente contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge. Resta salvo quanto previsto dal successivo art. 14 ai fini della successione nel rapporto contrattuale. -----

----- Articolo 11 - Divieto di cessione -----

11.1 Salvo quanto previsto dal successivo art. 11.2, le Parti convengono il divieto di cessione del presente contratto a terzi. -----

11.2 In deroga al generale divieto di cui al precedente art.

11.1, il Conduttore potrà cedere e trasferire a terzi il presente contratto, nonché i diritti da ciascuno di essi derivanti. -----

11.3 Tali cessioni, ove si verificano, diverranno efficaci nei confronti del Locatore al momento della loro notificazione. -----

----- Art. 12 - Oneri fiscali e spese di registrazione -----

12.1 Tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi incluse quelle necessarie alla registrazione dello stesso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131, sono a carico del Conduttore. -----

----- Art. 13 - Autorizzazione comunicazione dati -----

13.1 Il Conduttore ed il Locatore si autorizzano specificamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione in essere ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. -----

13.2 Qualsiasi comunicazione tra le Parti per l'esecuzione del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indirizzata come segue:

- per il Conduttore -----

TAP - Trans Adriatic Pipeline AG -----

Via dei Templari, 11 -----

73100 - Lecce -----

tel n. 083224971 -----

fax n. 0832249744 -----

pec: tap_italia@legalmail.it -----

alla c.a. Gianluca Cipolletta -----

e -----

- per il Locatore -----

-DE PASCALIS Maria Gabriella -----

Via Raffaello n. 55 - 73026 MELENDUGNO (LE) -----

----- Articolo 14 - Successione -----

14.1 Il Locatore assume tutte le obbligazioni di cui al presente accordo per sé e per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo e, a tal fine, si obbliga ad inserire i contenuti del presente accordo in ogni eventuale futuro atto di trasferimento o di costituzione di diritti reali o obbligatori in favore di terzi delle Aree. -----

----- Articolo 15 - Disposizioni finali -----

15.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto non sarà valida e vincolante, se non risultante da atto scritto debitamente firmato dalle Parti. -----

15.2 Ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'eventuale nullità o invalidità di una delle pattuizioni del presente contratto o di parte dello stesso non comporterà l'automatico venire meno di tutte le altre pattuizioni (salvo che debbano considerarsi essenziali), cosicché il presente contratto manterrà la sua validità e vincolatività per le Parti senza tenere conto del-

la pattuizione nulla o invalida o tenendo conto della pattuizione sostituita e/o modificata. -----

15.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto sono state individualmente negoziate anche ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c. -----

----- Art. 16 - Norma di rinvio e Foro competente -----

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente locazione e in quanto compatibili le Parti richiamano le disposizioni degli artt. 1571 e ss. del c.c. -----

16.2 Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione od all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. -----

----- Art. 17 - Documenti allegati -----

17.1 I seguenti documenti sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e inscindibile: -----

A) planimetria catastale; -----

B) l'elaborato ai fini della determinazione della somma una tantum di cui al precedente art. 4.2 -----

Lecce, 02.12.2015 -----

per il Locatore -----

Signora DE PASCALIS Maria Gabriella -----

FIRMATO: DE PASCALIS MARIA GABRIELLA -----

Per il Conduttore -----

Trans Adriatic Pipeline AG, -----

il Procuratore Speciale -----

Ing. Gianluca Cipolletta -----

FIRMATO: CIPOLLETTA GIANLUCA -----

----- AUTENTICA DI FIRMA - REPUBBLICA ITALIANA -----

Io Avv. PAOLO DELL'ANNA, Notaio in Copertino, iscritto nel
Ruolo del Distretto Notarile di Lecce, -----

----- CERTIFICO -----

essere vere ed autentiche le soprascritte firme, qui apposte
in mia presenza alle ore dodici e minuti trentaquattro dalle
sottoindicate persone, della cui identità personale e veste
rappresentativa io Notaio sono certo: -----

Sig.ra DE PASCALIS Maria Gabriella nata a Gallipoli il 27 a-
prile 1963 residente in Melendugno alla via Raffaello n. 55 -
C.F. DPS MGB 63D6 7D883R, coniugata in regime di separazione
dei beni di seguito per brevità denominato "Locatore"; -----

la società Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita e
vigente ai sensi della legge svizzera, con sede legale in
Lindenstrasse 2, 6340 Baar (Svizzera), iscritta al Registro
di Commercio del Cantone di Zugo al n. CHE-113.500.620, capi-
tale sociale di franchi svizzeri [274.260.000,00], interamen-
te versato, con sede secondaria italiana in Roma, Via IV No-
vembre n. 149, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al
n. 12318591000, P.IVA e C.F. (12318591000), rappresentata ai
fini del presente atto dall'ing. CIPOLLETTA GIANLUCA nato a
Sesto San Giovanni il 28 aprile 1973 codice fiscale CPL GLC
73D28I690N, nella sua qualità di procuratore speciale, giusta

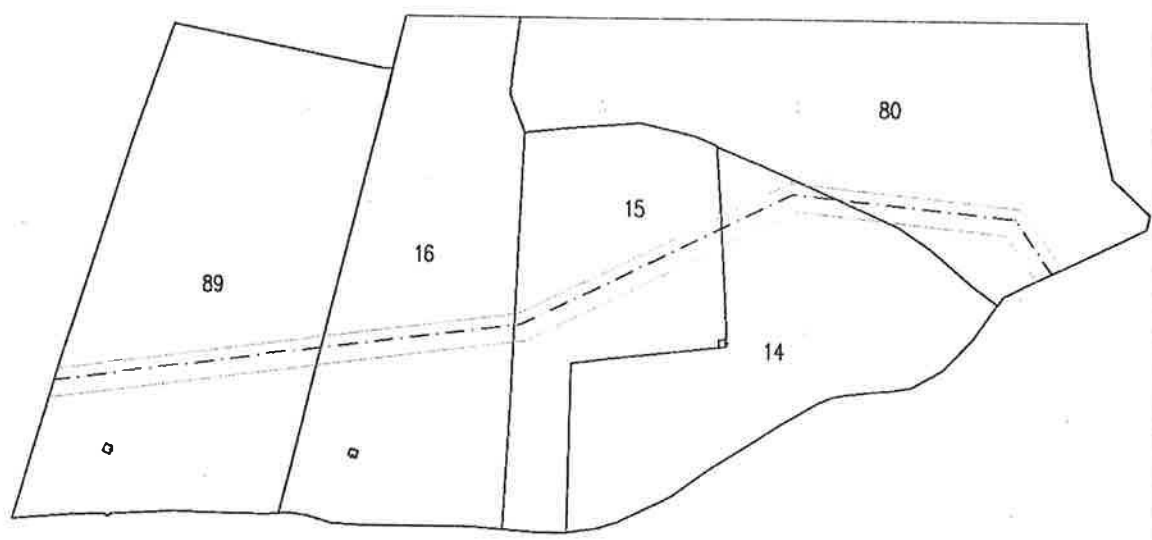
procura del 18.09.2015 autenticata nelle firme dal Notaio del Canton Zugo, in Svizzera, RA Beat Speck, in data 02.10.2015 legalizzata con apostille, con allegata traduzione stragiudiziale giurata presso il Tribunale di Lecce in data 04.11.2015, che trovasi allegata sotto la lettera "A" ad atto odierno a mio rogito, di seguito, per brevità, denominata "Conduttore o TAP" -----

LECCE nel mio ufficio secondario il due dicembre 2015 (dueimilaquindici) -----

FIRMATO: PAOLO DELL'ANNA NOTAIO I.S. -----

Allegato A

**Estratto di mappa foglio 14 Comune di Melendugno
Scala 1:4000**



↑
nord

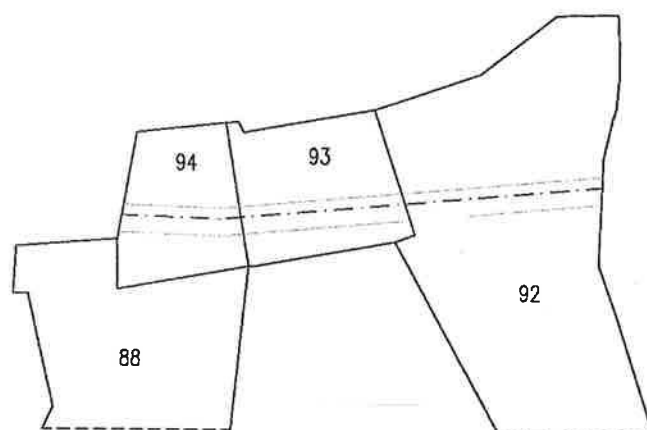


area oggetto di locazione: 12.335 mq

*Leone G. Salvo P. Salvo
G. L. Salvo*

[Signature]

Estratto di mappa foglio 13 Comune di Melendugno
Scala 1:4000

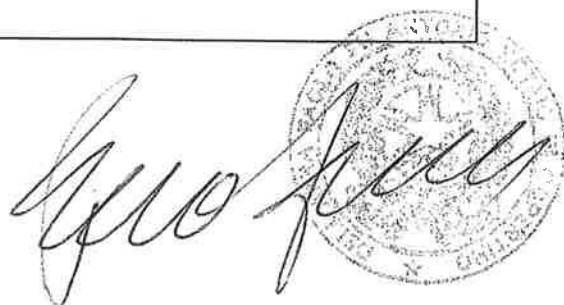


↓
nord

area oggetto di locazione: 5.638 mq

Louis-Georges Kieckhefer
 Julius Gold

11



COPIA CONFORME AL SUO
ORIGINALE CHE SI RILASCI
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE
COPERTINO 18 DIC 2015

[Handwritten signature]

